

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

~~COPIA/ORIGINALE~~ **DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 4

Categoria V Classe IV

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani e della tariffa TARI per l'anno 2020.

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di **giugno** alle ore **13,30** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 2 del 01/02/2020, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e la dott.ssa **Anna Manganeli**, Vice Prefetto, è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;

il Commissario straordinario, dott.ssa **ANNA MANGANELLI**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario stesso;

ritenuta meritevole di approvazione;

con i poteri del Consiglio comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

Proponente: Responsabile III Settore Finanziario dott. Salvatore Fattore

Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani e della tariffa TARI per l'anno 2020.

Premesso che il Comune di Grumo Nevano ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000 con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio, n. 1 del 11/5/2020;

che l'art. 251, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che :” 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.”

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge

31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'” (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ”

- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2019 relativamente al Comune di Grumo Nevano (Na) è complessivamente pari ad € 2.733.340,79;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:
"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista

la delibera ARERA del 5/5/2020 rif. 158/2020 avente ad oggetto: *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID19"*;

Considerato

che è intenzione del Commissario Straordinario adottare misure a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, obbligate alla serrata dal D.P.C.M. del 11/3/2020 e successivi, che ha individuato le attività non domestiche per codice ATECO;

che tali misure consistono nella riduzione della parte variabile della tariffa in rapporto ai giorni di effettiva chiusura delle attività classificate come non domestiche;

che al fine di poter usufruire della riduzione tariffaria 2020 i titolari delle utenze non domestiche obbligati alla chiusura delle proprie attività dovranno presentare istanza al Comune su apposito modello allegato alla presente deliberazione, indicando a pena di esclusione il codice Ateco della propria attività economica e l'indirizzo di posta elettronica certificata;

il calcolo della quota di riduzione della parte variabile verrà effettuato in sede di saldo della TARI 2020 e comunicata agli interessati a mezzo p.e.c.;

Preso Atto

che al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche entro la data di validazione del piano da parte dell'Arera, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti – unitamente alle modalità di trattazione degli oneri aggiuntivi che i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti prevedessero di sostenere per far fronte all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF (nonché delle evidenze al riguardo fornite dagli stakeholder);

Considerato

che occorre disciplinare, stabilire e fissare le date di pagamento, individuare e quantificare nella misura del 70% l'acconto dell'importo complessivo dovuto per il 2020 da ogni singolo contribuente per il servizio di smaltimento rifiuti;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

1. di approvare il piano Economico Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani e della tariffa rifiuti (TARI) di cui alle allegare tabelle che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamata la deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 2 in data 7/2/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 2.733.340,79, così ripartiti:

COSTI FISSI € 1.831.817,19

COSTI VARIABILI € 901.442,81

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche risulta essere:

78,10% a carico delle utenze domestiche;

21,90% a carico delle utenze non domestiche;

- Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;

- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

2. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

3. di fissare le prime 2 rate di acconto rispettivamente per il 31/7/2020 e per il 30/9/2020 e l'emissione della rata a saldo dopo la validazione del piano economico finanziario da parte dell'Arera e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2021;

3. di quantificare in € 2.733.340,79 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;

4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari all'importo di € 136.667,00;

5. di approvare l'allegato modello predisposto per consentire alle utenze non domestiche di presentare apposita istanza per la riduzione proporzionale della parte variabile;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 11/6/2020

Il capo settore istruttore
dott. Salvatore Fattore

Firmato digitalmente da
Salvatore Fattore

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 11/6/2020


Il responsabile del settore Finanziario
dott. Salvatore Fattore

Firmato digitalmente da
Salvatore Fattore
CA Fattore Salvatore

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addi 11.6.2020

Il Segretario Generale
dott. Vittoria Ferrante



COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA) - P.E.F. TARI - ANNO 2019

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019

ENTRATA TEORICA
2.733.240,79

QUOTA FISSA
67,02%
1.831.817,98

QUOTA VARIABILE
32,98%
901.422,81

UTENZE
DOMESTICHE
72,00%
1.318.908,94

UTENZE NON
DOMESTICHE
28,00%
512.909,03

UTENZE
DOMESTICHE
90,50%
815.787,65

UTENZE NON
DOMESTICHE
9,50%
85.635,17

TOTALE UTENZE
DOMESTICHE
78,10%
2.134.696,59

TOTALE UTENZE
NON DOMESTICHE
21,90%
598.544,20



COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA) - P.E.F. TARI - ANNO 2019

SUECIE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero occupazioni	Superficie totale abitazioni	Quota Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIEFA MEDIA
		m ²		m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/abitante	Euro/Persona	Euro/abitante
Famiglie di 1 componente	1.143	82.975,00	15,4%	72,6	0,81	1,00	€ 1,89	137,20	62,680000	62,68	199,88
Famiglie di 2 componenti	1.336	108.373,00	18,0%	81,1	0,94	1,80	€ 2,20	178,46	112,830000	56,42	291,29
Famiglie di 3 componenti	1.361	109.812,00	18,4%	80,7	1,02	2,30	€ 2,38	192,03	144,170000	48,06	336,20
Famiglie di 4 componenti	1.471	121.707,00	19,9%	82,7	1,09	2,60	€ 2,55	192,03	162,970000	40,74	355,00
Famiglie di 5 componenti	545	45.220,00	7,4%	83,0	1,10	2,90	€ 2,57	192,03	181,780000	36,36	373,81
Famiglie di 6 o più componenti	277	24.555,00	3,7%	88,6	1,06	3,40	€ 2,48	192,03	213,120000	35,52	405,15
Non residenti o locali tenuti a disposizione	10	605,00	0,1%	60,5	0,81	1,00	€ 2,20	178,46	112,830000	56,42	291,29
Superfici domestiche accessorie	1.267	50.381,00	17,1%	39,8	1,00	0,00	€ 1,78	70,70	0,000000	-	70,70
Totale	7.410	543.628,00	100%	75,0			Media	145,000	Media	46,65	

Handwritten signature or initials.

COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA) - P.E.F. TARI - ANNO 2019

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	QUANTITÀ	VALORE TOTALE	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	QUOTA	QUOTA	TABELLA
											FISSA	VARIEVILE	TOTALE
											€/m ²	€/m ²	€/m ²
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	13	1.480,00	max	0,54	max	4,75	3,88	0,66	4,54				
2 Cinematografi e teatri	-	-	max	0,47	max	4,12	3,37	0,58	3,95				
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	11	6.735,00	max	0,44	max	3,99	3,16	0,55	3,71				
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6	425,00	max	0,74	max	6,55	5,32	0,91	6,23				
5 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,59	max	5,20	4,23	0,73	4,96				
6 Esposizioni, autosaloni	4	478,00	max	0,50	max	5,04	3,59	0,70	4,29				
7 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,41	max	12,45	10,10	1,76	11,86				
8 Alberghi senza ristorante	-	-	max	1,08	max	9,50	7,74	1,34	9,08				
9 Case di cura e riposo	-	-	max	1,08	max	9,62	7,81	1,36	9,17				
10 Ospedali	8	1.055,00	max	1,43	max	12,60	10,28	1,74	12,02				
11 Uffici, agenzie, studi professionali	130	6.006,00	max	1,17	max	10,30	8,41	1,42	9,83				
12 Banche ed istituti di credito	4	1.278,00	max	0,79	max	6,93	5,68	0,96	6,64				
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	127	7.508,00	max	1,13	max	9,90	8,12	1,37	9,49				
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurlicenze	20	935,00	max	1,50	max	13,22	10,78	1,83	12,61				
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4	151,00	max	0,91	max	8,00	6,54	1,11	7,65				
16 Banchi di mercato beni durevoli	19	1.381,00	max	1,67	max	14,69	12,00	2,03	14,03				
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	33	1.429,00	max	1,50	max	13,21	10,78	1,83	12,61				
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8	517,00	max	1,04	max	9,11	7,47	1,26	8,73				
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	772,00	max	1,38	max	12,10	9,92	1,67	11,59				
20 Attività industriali con capannoni di produzione	6	3.084,00	max	0,94	max	8,25	6,75	1,14	7,89				
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	138	11.602,00	max	0,92	max	8,11	6,61	1,12	7,73				
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	18	940,00	min	3,40	min	29,93	24,43	4,14	28,57				
23 Mense, birrerie, burgerie	-	-	min	2,55	min	22,40	18,32	3,10	21,42				
24 Bar, caffè, pasticceria	31	1.976,00	min	2,56	min	22,50	18,40	3,11	21,51				
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	57	3.364,00	max	2,44	max	21,50	17,53	-2,97	20,50				
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	13	499,00	max	2,45	max	21,55	17,61	2,98	20,59				
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	19	1.005,00	min	4,42	min	38,93	31,76	5,39	37,15				
28 Supermercati di generi misti	1	1.600,00	max	2,73	max	23,98	19,62	3,32	22,94				
29 Banchi di mercato generi alimentari	1	46,00	min	3,35	min	29,50	24,07	4,08	28,15				
30 Discoteche, night club	1	74,00	max	1,91	max	16,80	13,72	2,32	16,04				
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,00	0,00	0,00				
		371.450,00											

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Prov. di Napoli)

UFFICIO TRIBUTI

p.e.c.: ufficiotributi.pec@comune.grumo-nevano.na.it

RICHIESTA RIDUZIONE TARI – ANNO 2020- EMERGENZA COVID -19

Il/la sottoscritto/a			
nato a	Prov.	il	
C.F.	residente in		
Via/piazza	n.	prov.	CAP
e-mail/pec	Tel./ cell.		
IN QUALITA' DI TITOLARE E/O RAPPRESENTATE LEGALE DELL'IMPRESA			
Ragione sociale	Sede Legale		
P.Iva	NUMERO REA		
Iscritta dal	CODICE ATECO PREVALENTE		
Indirizzo Pec	Iscritta Dal		
Tel/Cellulare			

Con riferimento all'attività, ubicata nel territorio del Comune di Grumo Nevano, agli effetti dell'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti – Tari, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

CHIEDE

Di poter accedere, per l'anno 2020, alla riduzione della tariffa variabile nella misura rapportata ai giorni di sospensione dell'attività così come previsto dalla Deliberazione di _____ n. _____ del _____ :

A TAL FINE DICHIARE CHE

1. l'attività per la quale si chiede la riduzione è stata sospesa per il periodo dal _____ al _____ per effetto dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e DM 25/03/2020 ss.mm.ii. e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;
2. il codice ATECO, prevalente dell'impresa è _____ attivo, presso il competente registro imprese, e rientrante tra le attività sospese a seguito dei DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020 e DM 25/03/2020 e ss.mm.ii a seguito delle Ordinanze regionali.

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritte sono conformi a verità.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/200, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazioni viene resa.

Il sottoscritto con la propria sottoscrizione in calce della dichiarazione, accetta integralmente le informazioni ivi contenute.

Grumo Nevano, li _____

Firma utente _____

L' istanza dovrà essere:

- firmata digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'impresa
 - in caso di mancato possesso di firma digitale, potrà essere firmata e trasmessa in formato pdf con allegata carta d'identità del richiedente.
- Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/7/2020

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott.ssa Anna Manganelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 11/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/06/2020

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/06/2020

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante